

Consiglio Regionale della Puglia  
Commissione Lavori Pubblici  
Urbanistica e Trasporti

Bari, li 21/12/77

Il Presidente

Ill.mo Sig. Presidente  
Consiglio Regione Puglia  
S E D E


Per la successiva discussione in Aula, si  
trasmette il testo del disegno di legge "Erogazione di  
contributi straordinari alle imprese private concessionarie di  
autolinee extraurbane per viaggiatori".

Il testo del disegno di legge è stato approvato dalla Commissione nella formulazione che si  
invia.

Distinti saluti

Antonio Ventura

*Antonio Ventura*



*Dot. Finocchio*

DISEGNO DI LEGGE

" EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE CONCESSION  
NARIE DI AUTOLINEE EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI "

relatore Prof. Giuseppe SASSO

Signor Turcato, Signor Consiglio,  
con la presente legge si provvede a conciliare con-  
tatti alle imprese private, in quanto titolari di  
concessioni regionali, che esercitano pubblici servizi  
di linee oltremare per viaggiatori -

I contributi saranno erogati solo nel caso in  
cui il conto economico risulta passivo e non fo-  
ranno superiori a £ 250 per autobus-Km per le im-  
prese che hanno fino a 50 dipendenti e £ 230 per  
autobus-Km per le imprese che hanno oltre 50  
dipendenti -

La misura dei contributi sarà prodotta  
in favore dei viaggiatori pendolari, lavoratori e  
studenti trasportati a tariffe preferenziali, mentre i  
contributi saranno erogati alle imprese che non  
abbiano assicurato servizi appositi e non rispetti  
i contributi di estero regionali, provinciali e comunali  
e le leggi sociali -

Saranno erogati anche contributi forfettivi,  
che comunque non potranno superare il 5% del  
disavanzo del esercizio dichiarato dall'impresa  
per il periodo considerato -

Queste in sintesi le linee che ho l'onore di  
sottoporre all'approvazione del Consiglio -

La legge è stata ottenuta mediante riprese in commissione  
che l'ha licenziata nel 1970, attuale all'unanimità e  
ha come scopo l'obiettivo di non creare disparità  
enorme di trattamento fra le aziende pubbliche e quelle  
private, quando queste ultime esultano ai loro confronti  
con l'assistenza degli utenti -

Il discorso fin'ora sulla politica dei trasporti,  
sul costo di esercizio che aumenta sempre più, gra-  
vando il bilancio della Regione in misura crescente  
ed abnorme e le spese raccomandando di  
sottoporle in quest'aula, saranno oggetto di atten-  
zione della VII Commissione, che vorrà vedere  
tutto nella politica dei trasporti -

Il auspicio mio è dell'intera commissione  
è che il forum e il Consiglio Regionale sappiano  
fare al fine questi soluzioni idonee ad on-  
dare i trasporti e i costi ragionevoli -

Giuseppe Jallo

## Art.1

Alle imprese private, in quanto titolari di concessioni regionali, che esercitino pubblici servizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere concessi contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati a ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico d'esercizio di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

## Art.2

I contributi possono essere erogati nella misura massima di £. 250 per autobus/Km per le imprese che hanno fino a 50 dipendenti, e di £.230 per autobus/Km per le imprese che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

### Art.3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

I contributi di cui all' art.1 si determinano secondo le condizioni già approvate dalla Giunta Regionale per gli analoghi contributi relativi all'anno 1975 in applicazione della L.R. 25/1/75 n.14, salvo per quanto diversamente disposto dal successivo art.4.

### Art.4

Alle imprese che non facciano richiesta, e per le quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente art.2, sono erogati acconti trimestrali posticipati nella misura di cui al richiamato art.2 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito al trimestre e, per ciascuna impresa, in misura non superiore ad 1/4 del contributo erogato nell'esercizio precedente tenuto conto di eventuali variazioni intervenute nello stanziamento di bilancio dell'esercizio al quale il contributo si riferisce.

L'acconto trimestrale non potrà in ogni caso superare l'85% del disavanzo di ~~esercizio~~ esercizio dichiarato dall'impresa per il periodo considerato.

Art.5

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti disposti annualmente con la legge di Bilancio.

Per l'anno 1977 all'onere finanziario si provvederà con impiego dello stanziamento di £.1.500 milioni di cui al cap.245 del Bilancio relativo all'esercizio corrente.